



COMUNE DI VAIANO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA



^{B"}
ALLEGATO ALLA DELIBERA CC/GC

N. 16 DEL 27.07.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 27/07/2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	5
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	5
Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili	6
Articolo 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	6
Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili	6
Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare	7
Articolo 7 - Differimento del termine di versamento	7
Articolo 8 - Esenzione immobile dato in comodato	7
Articolo 9 - Versamenti minimi	8
Articolo 10 - Interessi moratori	8
Articolo 11 - Rimborsi e compensazione	8
Articolo 12 - Accertamento esecutivo e rateazione	9
Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento	9

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili¹

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato².
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia (cfr. nota 4).

¹ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. d) della legge n.160 del 2019.

² Si rammenta che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, con riferimento alla disciplina ICI, che sul punto è identica a quella IMU, che il Comune, pur avendo deliberato dei valori di riferimento per le aree fabbricabili, mantiene il potere di accertamento con valori superiori a quelli deliberati, purché questi emergano da perizie o rogiti, incluso il prezzo di vendita dell'area accertata (da ultimo, si vedano Cass. n. 25245/2019 e n. 556/2020).

5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
6. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in precedenti annualità d'imposta, sempreché le condizioni di inagibilità o inabitabilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
7. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
8. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare⁶

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
2. Nelle successioni mortis causa, è consentito il versamento da parte di un erede anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore non oltre la data del versamento di acconto dell'annualità successiva.

Articolo 7 - Differimento del termine di versamento⁷

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo, in mancanza di espressa previsione favorevole da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene disposto limitatamente alla quota di spettanza comunale.

Articolo 8 - Esenzione immobile dato in comodato⁸

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. L'esenzione spetta, pertanto, esclusivamente per gli immobili utilizzati direttamente ed immediatamente dal soggetto passivo, per l'attività istituzionale.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30

⁶ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. a) della legge 160 del 2019.

⁷ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. b) della legge 160 del 2019.

⁸ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. e) della legge 160 del 2019.

7. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.¹³

Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 25,00¹⁴.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva¹⁵.

Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

¹³ Si veda l'art. 1, dl n. 124 del 2019.

¹⁴ Il Comune può determinare un importo diverso. Si ricorda che per quanto disposto dall'art. 1, comma 794, della legge n. 160 del 2019 "L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo".

¹⁵ O il regolamento generale delle entrate.

COMUNE DI VAIANO CREMASCO

Provincia di CREMONA

Spett.le

COMUNE DI VAIANO CREMASCO

Pubblicazione n° 321

Il sottoscritto dichiara che l'atto avente come oggetto :

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE (DELIBERA C.C. N. 16 DEL
27.07.2020).

è stato pubblicato all'Albo di questo Comune per il seguente periodo di tempo :
dal giorno 18.08.2020 al giorno 02.09.2020

IL MESSO NOTIFICATORE
Benedetto Algheri



IL MESSO COMUNALE
[Handwritten signature]



COMUNE DI VAIANO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Publicato all'Albo Pretorio informatico

dal 7 AGO. 2020

al 22 AGO. 2020

N. reg. 0320

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

ATTO N. 16 in data: 27.07.2020

COPIA

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE.**

Il giorno **ventisette** del mese **luglio** dell'anno **duemilaventi** alle ore **21.15**, nel Palazzo Comunale, previa l'osservanza delle consuete formalità, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione, alla discussione e alla votazione del punto dell'ordine del giorno in oggetto, risultano presenti N. 11 Consiglieri. E cioè:

		PRESENTI / ASSENTI
1	MOLASCHI PAOLO PRIMO	Presente
2	RICCARDI GIUSEPPE	Presente
3	CORTI MARCO	Presente
4	MORONI MELISSA	Presente
5	GARBELLI GIUSEPPE	Assente
6	VALDAMERI MARCO FRANCESCO	Presente
7	GRANDE ROSA	Presente
8	GEROLDI ELISA	Presente
9	LADINA ARIANNA	Presente
10	CALZI DAVIDE	Assente
11	BIBIANI PALMIRO ANGELO	Presente
12	SPONCHIONI AUGUSTO	Presente
13	OGLIARI ALFREDO	Presente
	Totali	N. 11 presenti N. 2 assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, **Dott. Massimo Liverani Minzoni**

Il presidente, Sig. **Marco Corti** invita i Signori Consiglieri ad esaminare quanto in oggetto e ad assumere le decisioni relative.

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 IN DATA 27.07.2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE.

Interventi

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Dott.ssa Giovanna Manara, presente in aula, illustra l'argomento all'ordine del giorno.

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- l'articolo 42 del D. L.vo N. 267/2000;
- l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, N. 160;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, N. 446;
- l'art. 49 – comma 1 – e l'art. 147-bis – comma 1 – del D. L.vo N. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A";

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, N. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160;

Visto l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, N. 160 il quale testualmente recita:

«Fermo restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;*
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;*
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;*
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;*

- e) *stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.»;*

Considerato che l'art. 52 del D. Lgs. N. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. N. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che:

- L'art. 107, comma 2, D.L. 17.03.2020 N. 18, così come convertito, con modificazione, dalla Legge 24 aprile 2020 N. 27 ed integrato dal D.L. 19 maggio 2020, N. 34, convertito, con modificazione, dalla Legge 17.07.2020 N. 77 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, N. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della Legge N. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, allineandone il termine a quello di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della Legge N. 388/2000, secondo cui il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Richiamato l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, N. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Rilevato che l'art. 106, comma 3-bis del D.L. N. 34/2020, come modificato dalla Legge di conversione N. 77 del 17.07.2020 ha previsto che *“limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre”;*

Richiamato l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, N. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento;

Visto il D. Lgs.18 agosto 2000, N. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs.18 agosto 2000, N. 267;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. N. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, recepito in atti al Prot. N. 5023 del 21.07.2020 e allegato al presente atto sotto la lettera "C";

Decisione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione "Preambolo (riferimenti normativi)" del presente atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione "Illustrazione attività (premessa e motivazione)" del presente atto, condividendole e facendole proprie;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 11;
- Consiglieri votanti: N. 11;
- Consiglieri astenuti: N. 0;

- Voti favorevoli: N. 11;
- Voti contrari: N. 0;

DELIBERA

- 1) di approvare il «Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria», che si allega al presente atto sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di N. 13 articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;
- 3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, N. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, N. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **31 ottobre 2020**.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere, per adempiere agli atti conseguenti;

Visto l'articolo 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo N. 267/2000;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 11;
- Consiglieri votanti: N. 11;
- Consiglieri astenuti: N. 0;

- Voti favorevoli: N. 11;
- Voti contrari: N. 0;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI VAIANO CREMASCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI N. 11 DEL 20.07.2020

Oggi 20/07/2020 il Revisore Unico dei Conti:

- ESAMINATA la proposta di "Regolamento per l'applicazione dell' IMU"
- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs 267/2000;
- CHE i revisori sono chiamati ad esprimere apposito parere relativamente all'oggetto succitato;
- ESAMINATO il predetto atto, così come proposto,

Il revisore dei conti parere favorevole in ordine all'approvazione del REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IMU.

Il Revisore Unico dei Conti

Rossi Giovanni
Rossi Giovanni

COMUNE DI VAIANO CREMASCO		
Provincia di Cremona		
20 LUG 2020		
Prot. n.	5023	
Cat.	Clas.	Fasc.
6	3	1

RAE



COMUNE DI VAIANO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA



IL SEGRETARIO COMUNALE

FOGLIO PARERI

(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000)

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 IN DATA 27.07.2020

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU -
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE.**

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

**Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Dott.ssa Giovanna Manara**

Vaiano Cremasco, 27.07.2020

Sul prese atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

**Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Dott.ssa Giovanna Manara**

Vaiano Cremasco, 27.07.2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Marco Corti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni

Adempimenti integrativi dell'efficacia

Il presente atto deve rimanere pubblicato all'albo pretorio informatico per almeno 15 giorni consecutivi. La data di pubblicazione risulta dal frontespizio. Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, l'atto è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Addi, . . - 7 AGO. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

oppure _____

~~Copia conforme all'originale, omessi gli allegati dalla lettera _____~~ alla lettera _____

Vaiano Cremasco - 7 AGO. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Massimo Liverani Minzoni

